



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.536/T/16.82 del 29 settembre 2016

Ai Dirigenti penitenziari
di Istituto Penitenziario e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: IL T.A.R. DEL LAZIO DÀ RAGIONE AL SI.DI.PE. e SOSPENDE IN VIA CAUTELARE L'ILLEGITTIMA INTIMAZIONE al pagamento di provvisionale del D.A.P. nei confronti dell'allora Direttore della C.C. di Civitavecchia su sentenza di 1° grado E CONDANNA IL D.A.P. ALLE SPESE.

Cari Colleghe e Colleghi,

ancora una volta il Si.Di.Pe. ottiene un grande risultato ed un grande riconoscimento: il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), con l'allegata Ordinanza N. 05651/2016 REG.PROV.CAU.-N. 09270/2016 REG.RIC. del 14.09.2016, depositata il 16.09.2016 - a seguito del ricorso giurisdizionale presentato dall'allora Direttore della Casa Circondariale di Civitavecchia, dott.ssa Patrizia Bravetti, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell'Ufficio del Contenzioso del D.A.P. con il quale le era stato intimato il pagamento dell'importo di una provvisionale (corrispondente ad un quarto della somma di Euro 30.410,62, pagata dall'Amministrazione quale responsabile civile a favore delle parti civili costituite nel processo penale proposto dai familiari di una detenuta vittima di suicidio in carcere -, ha accolto integralmente la domanda cautelare proposta, sospendendo l'efficacia dell'illegittimo provvedimento del D.A.P. e condannando l'amministrazione al pagamento in favore del predetto Direttore delle spese della fase cautelare.

Il Si.Di.Pe. esprime tutta la propria soddisfazione per un provvedimento del T.A.R. che ha accolto la tesi che questo Sindacato aveva sostenuto allorquando aveva chiesto all'Amministrazione di revocare, in via di autotutela amministrativa, un provvedimento che *ictu oculi* appariva intempestivo, illegittimo, insensato ed inopportuno.

Il Si.Di.Pe., infatti, era intervenuto presso il Capo del Dipartimento, richiedendogli un autorevole e tempestivo intervento, affinché l'Ufficio del Contenzioso non proseguisse nell'irrituale

1

Segretario Nazionale
presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100
Catanzaro -



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

e giuridicamente infondata procedura di recupero della somma anticipata "motu proprio" dall'Amministrazione alle parti civili costituite, sulla base di una provvisoria contenuta in una sentenza penale di primo grado e prescindendo dal previsto previo giudizio di responsabilità patrimoniale della Corte dei Conti, unico organo competente ad accertare il dolo (peraltro escluso in sentenza) o la colpa grave (tutta ancora da dimostrare) della collega, condizione essenziale per una condanna al risarcimento dei danni eventualmente patiti dell'Erario nella triste vicenda in esame.

In verità, nonostante il Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria fosse intervenuto formalmente sul Direttore dell'Ufficio del Contenzioso, partecipando a questo sindacato che era all'esame dell'Amministrazione la possibilità di una eventuale rieducazione del potere di autotutela esercitato, in considerazione proprio della non definitività della sentenza penale, il predetto Ufficio Contenzioso - che, peraltro, non curò nessuna comunicazione che in punto di diritto ne sconfessasse l'antigiuridicità, oltre che l'evidente irragionevolezza - non intese ritirare il provvedimento contestato, così confermandolo implicitamente e disattendendo l'indicazione ricevuta dal vertice dell'Amministrazione.

Una vicenda, questa, che ha toccato la sensibilità umana e professionale di tutti i dirigenti penitenziari perché, purtroppo, fatti tragici di questo genere portano con sé un profondo senso di impotenza, e, nel contempo, preoccupa perché tale improvvido provvedimento avrebbe potuto costituire un pericoloso precedente, nella denegata ipotesi che fosse stato confermato dall'organo giurisdizionale adito.

Invece, il T.A.R. di Roma ha fatto giustizia e ne siamo felici, sebbene questa decisione leda la credibilità e l'autorevolezza dell'Amministrazione, che ha emesso un provvedimento che avrebbe dovuto non essere mai emanato, che avrebbe potuto essere ritirato, così come il Si.Di.Pe. aveva chiesto, e che invece il T.A.R. ha dovuto sospendere, perché adottato <<antecedentemente all'accertamento definitivo di una responsabilità anche della ricorrente della cui sussistenza la stessa Amministrazione sembra dubitare preannunciando "la possibilità di una rieducazione del potere di autotutela">>, come si ricava dalla sopra citata nota a firma del Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

È questo un grandissimo risultato anche per tutti i dirigenti penitenziari. Infatti, l'improvvido provvedimento, fortunatamente sospeso dal T.A.R., non solo recava un danno diretto ed

2

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100
Catanzaro -



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

immediato ad un dirigente penitenziario, ma avrebbe potuto costituire un pericoloso precedente, nell'ipotesi in cui si fosse, a causa di esso, consolidato un futuro *modus operandi* dell'Ufficio Contenzioso del D.A.P., nella denegata ipotesi che si presentino casi analoghi a quello in esame, relativo, purtroppo, al suicidio di una persona detenuta.

Il Si.Di.Pe. è per i fatti e non per le parole, e questi risultati sono fatti. Stare con il Si.Di.Pe. vuol dire avere voce e garanzia di tutela, sempre, su tutti i fronti e senza compromessi.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito. DateVi voce, dunque, scegliendo l'unica autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Pubblicato il 16/09/2016

N. 05651/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09270/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9270 del 2016, proposto da:

Patrizia Bravetti, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Patete, con domicilio eletto presso l'avv. Annamaria Spognardi in Roma, via Andrea Bafile, 5;

contro

Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento ministeriale in data 01.6.16, con il quale è stato

intimato alla ricorrente il pagamento dell'importo di euro 7.602,65, corrispondente ad un quarto della somma di euro 30.410,62, pagata dall'Amministrazione quale responsabile civile a favore delle parti civili costituite nel processo penale proposto dai familiari di un detenuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la domanda cautelare deve essere accolta in quanto sorretta da adeguato fumus boni iuris, atteso che il recupero della somma operato dall'Amministrazione nei riguardi della ricorrente è stato disposto in pendenza dell'appello proposto dalla sig.ra Bravetti avverso la sentenza di primo grado che ha condannato l'Amministrazione ministeriale al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni, antecedentemente all'accertamento definitivo

di una responsabilità anche della ricorrente della cui sussistenza la stessa Amministrazione sembra dubitare preannunciando “la possibilità di una riedizione del potere di autotutela” con nota a firma del Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria n. 25.7.2016, depositata in atti; che le spese relative alla presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, soprattutto alla luce del prospettato esercizio potere di autotutela.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare proposta.

Condanna l’Amministrazione ministeriale al pagamento in favore della ricorrente delle spese della presente fase cautelare che liquida in euro 1000,00 (mille/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Fabio Mattei

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO